



## **Tribunale di Pistoia**

Prot. n. **557/2022** Int.

Pistoia, 5 settembre 2022

### **IL PRESIDENTE**

**Oggetto:** *attribuzione ai giudici delegati dott.ssa Nicoletta CURCI e dott. Sergio GAROFALO dei ricorsi formulati ai sensi del D.Lgs 12.1.2019 n.14 contenente il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.*

premesso che in data 15.7.2022 è entrato in vigore il D.Lgs 12.1.2019 n.14 contenente il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (in seguito CCII);

considerata l'urgenza di integrare le tabelle organizzative in vigore presso questo Tribunale disciplinando l'assegnazione dei procedimenti introdotti dal Codice della Crisi, fermi i criteri di assegnazione dei procedimenti pendenti ex art. 390 c. 1 e 2 CCII;

rilevato che, nell'ambito della disciplina del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ivi contenuta, l'art. 41 prevede che, una volta presentata la domanda (nelle forme dell'art. 40), "Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito" (1° comma) e che "Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio." (6° comma);

che, con riferimento alla ipotesi di proposizione di un'istanza di adozione di misure cautelari e/o protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l'art. 55 prevede che "il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti";

ritenuto opportuno, come indicato in premessa, integrare le tabelle vigenti le quali già prevedono l'assegnazione automatica ai due giudici delegati (dott.ssa Nicoletta CURCI e dott. Sergio GAROFALO) delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare e dalla l. 3/2012, con ripartizione al 50%;

valutata la necessità di privilegiare il sistema di assegnazione automatica delle domande di cui sopra ai giudici delegati alle procedure concorsuali, anche al fine di agevolare l'adozione dei provvedimenti del caso, nel rispetto della tempistica particolarmente ristretta indicata dalla disciplina positiva;

sentiti i magistrati addetti alle procedure concorsuali e di sovraindebitamento;

#### DISPONE

con variazione tabellare urgente, salva approvazione del Consiglio Giudiziario che

è attribuita ai giudici delegati la trattazione degli strumenti e procedure di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza disciplinati dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, d.l.vo 12.1.2019 n. 14, escluse solo le opposizioni, impugnazioni dei crediti e revocazione avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 206 CCII).

Gli affari sono in via ordinaria attribuiti ai giudici delegati, dott.ssa Nicoletta CURCI e dott. Sergio GAROFALO, con ripartizione al 50% e assegnazione automatica secondo i codici materia (ovvero, qualora non possibile, con assegnazione secondo il seguente criterio: numeri pari alla dott.ssa Curci, numeri dispari al dott. Garofalo).

In deroga al criterio generale dianzi indicato:

- i ricorsi formulati ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, CCII, ovvero sia presentanti dopo la proposizione di una domanda ex art. 40 CCII, sono attribuiti allo stesso giudice delegato assegnatario del procedimento;
- i ricorsi per la conferma o modifica delle misure protettive e per l'adozione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII e per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 22 CCII formulati successivamente dal medesimo imprenditore, sono attribuiti allo stesso giudice delegato che ha trattato le precedenti istanze;
- i ricorsi per risoluzione ed annullamento del concordato preventivo e del concordato nella liquidazione giudiziale sono assegnati allo stesso giudice delegato assegnatario del procedimento concordatario;
- i ricorsi per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata sono assegnati allo stesso giudice delegato assegnatario del procedimento di liquidazione;
- le istanze per l'adozione delle misure protettive e cautelari ex art. 55 CCII eventualmente richieste, nel corso del procedimento di apertura della procedura di liquidazione controllata, dal sovraindebitato ex art. 271 c. 2 CCII, sono attribuite al giudice assegnatario della domanda di liquidazione controllata;
- l'opposizione avverso la modifica del piano dopo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 58 c. 2 CCII) è attribuita al giudice assegnatario del ricorso per omologa dell'ADR;

- i ricorsi relativi alle imprese appartenenti al medesimo gruppo d'impresе, secondo la definizione dell'art. 2 c. 1 lett. h) CCII, sono assegnati al medesimo giudice delegato.

I precitati giudici sono delegati alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 41 CCII e alla decisione sulla abbreviazione dei termini ex art. 41 c. 3 CCII, all'audizione delle parti nonché alla trattazione del procedimento di cui all'art. 55 CCII.

Il collegio fallimentare provvede su tutti i procedimenti previsti dal CCII, escluse solo le opposizioni, impugnazioni dei crediti e revocazione avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 206 CCII), con relatore il giudice delegato assegnatario del relativo procedimento.

I reclami avverso i decreti del giudice delegato (ex artt. 19, 22, 124 etc. CCII) sono assegnati, come relatore, all'altro Giudice delegato. Nei casi di astensione, ricsusazione impedimento del giudice relatore così individuato, il procedimento sarà assegnato ai giudici della sezione civile, turnazione, secondo il criterio dell'anzianità decrescente.

#### DISPONE

la comunicazione della presente variazione tabellare al Consiglio Giudiziario tramite piattaforma COSMAPP, ai magistrati togati e onorari dell'Ufficio perché possano presentare, se del caso e nei termini di legge, le proprie osservazioni, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, alla Direttrice del settore civile, alle Cancellerie interessate anche per avviare le modifiche necessarie all'algoritmo che regola l'assegnazione automatica presso questo Ufficio, come dianzi disposto.

Il Presidente del Tribunale  
*Maurizio Barbarisi*

